



## **CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO**

SETTORE Settore 4 Tecnico

UFFICIO Attività Produttive

### **ORDINANZA Numero 13**

**Oggetto: MISURE DI CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL CONTAGIO DA COVID-19.  
RIAPERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI.**

#### **IL SINDACO**

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020";

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020";

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", con cui sono state adottate ai sensi dell'art. 32 l. 833/77 misure per il contenimento degli assembramenti di persone con durata fino al 3 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente Regionale n. 37 del 03 aprile 2020, la quale prorogava la durata della precedente ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 al 13 aprile 2020 compreso, disponendo, in aggiunta, alcune condizioni minimali per il suo esercizio;

Vista l'Ordinanza del Presidente Regionale n. 38 del 04 aprile 2020, integrativa della precedente, esplicita che le attività commerciali non assoggettate a chiusura devono svolgersi "rispettando rigorosamente il distanziamento sociale e ogni misura volta alla prevenzione del contagio";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 ad oggetto: "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 ad oggetto "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.";

Vista l'Ordinanza del Presidente Regionale del 24 aprile 2020, contenente nuove disposizioni compresa la possibilità di riapertura al pubblico dei cimiteri;

Richiamate le proprie ordinanze n. 4 del 19.03.2020 e n. 6 del 02.04.2020 n. 9 del 14.04.2020;

Ritenuto, quindi, di procedere alla riapertura al pubblico dei cimiteri comunali per il periodo dalle ore 8,00 del giorno 25.4.2020 al giorno 3 maggio incluso, garantendo le condizioni di sicurezza previste per l'attuale emergenza Covid 19 come specificate nella presente ordinanza oltre all'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

#### **ORDINA**

La riapertura al pubblico dei cimiteri comunali dalle ore 8,00 del giorno 25.4.2020 al giorno 3 maggio incluso alle seguenti condizioni:

- l'accesso ai cimiteri è consentito nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e con l'obbligo di uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- è consentito di sostare all'interno dei cimiteri per 30 (trenta) minuti;
- gli accessi ai cimiteri saranno controllati e regolamentati dal Custode dei Cimiteri Comunali, il quale avrà l'obbligo di far rispettare le disposizioni sopra riportate;
- è consentita l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone.

#### **AVVISA**

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

#### **DA' ATTO**

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della L.

07/08/1990, n. 241, per cui nel presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né a capo del responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;

– il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'ente alla sezione Amministrazione Trasparente;

– che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali.

#### **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.

#### **DISPONE**

L'invio della presente ordinanza a:

- Comando di Polizia Locale;
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Treviso;
- Questura di Treviso;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando dei Carabinieri di Castelfranco Veneto.

Li, 24.4.2020

IL SINDACO  
Stefano Marcon

